

LA CESSIONE DEL CONTRATTO: DALLA DISCIPLINA CODICISTICA ALLE PECULIARI IPOTESI D'APPLICAZIONE IN AMBITO CALCISTICO

di *Ruggero Stincardini**

SOMMARIO: 1. La cessione del contratto di prestazione sportiva in ambito calcistico – 1.1 La cessione del contratto in generale – 1.2 La normativa di riferimento – 1.3 La forma ed i moduli predisposti – 1.4 L'atipicità della cessione di contratto di prestazione sportiva rispetto al modello legale ex art. 1406 c.c. – 1.5 La clausola risolutiva espressa – 2. L'accordo di partecipazione – 2.1 Peculiarità – 2.2 Qualificazione giuridica – 3. La cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva – Bibliografia

1. *La cessione del contratto di prestazione sportiva in ambito calcistico*

1.1 *La cessione del contratto in generale*

L'istituto della cessione, la cui *ratio* si spinge oltre il mero trasferimento degli obblighi contrattuali per realizzare una vera e propria *circolazione del contratto*,¹

* Avvocato del Foro di Perugia; Professore a contratto del modulo di *Diritto Sportivo* (dell'insegnamento ufficiale di *Elementi di Diritto*), presso il Corso di Laurea in Interfacoltà Intercorso in Scienze Motorie e Sportive, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia; Responsabile Affari Legali della Lega Nazionale Professionisti in Milano; Componente del *European Social Dialogue in the Professional Football Sector*; Membro del TAS-CAS di Losanna.

Si ringraziano per la preziosa attività di ricerca giurisprudenziale e bibliografica *Mario De Luca*, Avvocato del Foro di Napoli e *Felice Antignani*, Dottore in Giurisprudenza presso la Università degli Studi di Napoli, Federico II; specializzato in *Diritto sportivo Internazionale* presso l'*Instituto Superior Derecho y Economía* di Madrid.

¹ La posizione contrattuale che viene trasferita non potrebbe essere considerata una mera somma di debiti e crediti, ma un *organismus* unitario in cui sono ricompresi non solo debiti e crediti, ma anche diritti potestativi, aspettative e così via. In tal senso, R. CLARIZIA, *La cessione del contratto*, Giuffrè, Milano, 1991, 49.

è previsto e disciplinato dagli artt. 1406 e seguenti del Codice Civile, secondo cui esso ricorre ogni qualvolta un soggetto (detto *cedente*) sostituisca a sé un terzo (detto *cessionario*) nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive. È ammesso nel concorso di due requisiti: (i) che si tratti di contratti a prestazioni corrispettive come nel caso di tutti i contratti onerosi, e che (ii) le prestazioni non siano state ancora eseguite. Quest'ultimo requisito ha provocato forti dispute in dottrina e giurisprudenza le quali solo recentemente si sono orientate a ricomprendervi i contratti con effetti traslativi, ed in genere tutti quei contratti i cui effetti sono stati solo parzialmente eseguiti, ovvero quelli le cui prestazioni non sono ancora totalmente prestate, indipendentemente da quando esse siano effettivamente iniziate.

Secondo alcuni autori² sono incredibili i contratti stipulati *intuitu personae*, in quanto «*le parti, per conseguire l'intento empirico di sostituire un terzo all'originario contraente dovrebbero necessariamente ricorrere allo schema della novazione*». In questo senso, la cessione di contratto è stata ritenuta «un negozio di alienazione che si caratterizza per il suo oggetto, a prescindere da una determinata causa».³ Sulla base di queste brevi considerazioni sull'istituto in generale, passiamo al suo esame nell'ambito sportivo.

1.2 La normativa di riferimento

La definizione del rapporto di prestazione sportiva, nonché le modalità ed i termini di sua costituzione sono disciplinati dall'art. 4 della l. 23 marzo 1981 n. 91⁴ che nell'ordinamento italiano ha posto le basi normative del professionismo sportivo partendo dall'abolizione del cosiddetto vincolo sportivo (in forza del quale era esclusa qualsiasi libertà contrattuale dell'atleta, così completamente assoggettato alla volontà della società sportiva che, sola ed anche contro la volontà dell'atleta, decideva del suo trasferimento ad altra società sportiva) ed attribuendo al rapporto di prestazione sportiva la natura di lavoro subordinato.

Con il successivo art. 5 rubricato «Cessione di contratto»,⁵ la l. n. 91/1981 ha, in primo luogo (co. 1), previsto la possibilità per le parti contraenti di apporre

² Così F. C. ARRESI, *La cessione del contratto*, Giuffrè, Milano, 1950, 51.

³ Così M. BIANCA, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 1984, 719. È l'identificazione della causa del negozio di cessione del contratto, tema dibattutissimo in dottrina, che deve considerarsi maggiormente meritevole di adesione.

⁴ L'art. 4 della legge n. 91/81, per quanto qui interessa così dispone:

- 1 *Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.*
- 2 *La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione".*

⁵ L'art. 5 della legge n. 91/81, così dispone:

un termine risolutivo al contratto di lavoro subordinato, fissando un limite temporale di cinque anni dalla data di inizio del rapporto e corredandola dell'ulteriore opportunità di una successione del contratto a termine fra gli stessi soggetti.

A differenza di quanto è accaduto in altre epoche storiche nelle quali il termine ha per lo più assunto un ruolo di garanzia del prestatore di lavoro, la previsione della l. n. 91/1981 di un contratto a tempo determinato mira a salvaguardare, secondo prospettive differenti, entrambe le parti del rapporto, ancorando questa caratteristica forma di tutela alle peculiarità del settore calcistico.

Per l'atleta, la disposizione concorreva infatti alla soppressione del vincolo sportivo, posto che alla scadenza del termine egli riacquistava la libertà negoziale per la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro.

Per le società sportive il termine rispondeva all'esigenza di prevenire l'affidamento sulle prestazioni dell'atleta.

Il secondo comma dell'art. 5, l. n. 91/1981 ha espressamente previsto la cessione demandando alle federazioni sportive nazionali (FSN) il potere di fissarne le modalità e ponendo la sola condizione del consenso dell'altra parte.

Osserviamo in proposito che, se prima della l. n. 91/1981 mancava una ricostruzione unitaria del trasferimento del giocatore, essendo lo stesso legato alle vicende del vincolo e con esso alle sue molteplici forme di trasferimento, dopo la l. n. 91/1981 si giunge ad un'unica costruzione che segue le vicende del solo contratto di lavoro e con esso della sua sola forma di trasferimento, la cessione.

La scelta del legislatore di configurare il trasferimento del giocatore non più vincolato come una cessione del contratto appare obbligata; infatti, abolito il vincolo, non vi è alcun bene trasferibile, diverso dal contratto (non il vincolo, perché abolito; non il tesseramento per la società sportiva, in quanto indice dello status del giocatore all'interno della federazione; non la persona del giocatore, poiché soggetto e non oggetto di diritti).

La l. n. 91/1981 nel delegare le federazioni a definire le modalità di trasferimento degli atleti lascia ad esse la più ampia discrezionalità possibile al fine di superare al meglio le peculiarità dei vari sport.

È possibile osservare l'esistenza di una "circolarità normativa" tra legge statale e norme federali allorquando queste ultime, con piena valorizzazione nell'ordinamento statale nei confronti del quale si pongono come fonte integrativa, assumono il ruolo di *condizioni di ammissibilità* della cessione di contratto.

La giurisprudenza è pressoché unanime nel riconoscere che la violazione delle norme federali in materia comporta la semplice inefficacia dei contratti. Si riporta in nota la prima sentenza in materia, pronunciata successivamente all'entrata

-
1. *Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data d'inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.*
 2. *È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.*

in vigore della l. n. 91/1981, ma su un contratto stipulato precedentemente ad essa.⁶

In esecuzione della delega ricevuta dall'art. 5.2 della legge 91/1981, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha dettato le modalità da osservare per la cessione nell'allora art. 53 delle Norme Organizzative Interne (NOIF), rubricato «Le cessioni di contratto». Questa prima formulazione delle NOIF, tra le altre modalità, stabiliva (alla lett. e) che «*il rapporto conseguente alla cessione a titolo definitivo deve avere comunque la stessa scadenza del rapporto costituito con il contratto ceduto*». La puntualizzazione ci sarà utile nel prosieguo del nostro studio.

Nel 1987 le NOIF sono state completamente riformate e le modalità della cessione di contratto ampliate e dettagliate negli artt. 95, 102 e 103 delle NOIF.⁷ Tra le novità: la riformulazione del previgente art. 53, nella parte che abbiamo sopra esaminato, che vede l'introduzione della possibilità per la quale «*il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere **scadenza diversa** da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto*».

⁶ Così Cass. civ., 28 luglio 1981, n. 4845, in *Giust. Civ., Mass.* 1981, 1726.

Con riguardo al contratto di cessione di un calciatore, che sia stipulato fra società sportive, l'inosservanza delle prescrizioni tassative dettate dal Regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, quali quelle di cui agli artt. 36,37 e 38 (circa il divieto di cessione temporanee nel settore dilettantistico, l'obbligo di sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle società e del giocatore, nonché il deposito per la ratifica da parte della Lega), se non costituisce ragione di nullità per violazione di legge, a norma dell'art. 1418 c.c., tenuto conto che la potestà regolamentare conferita all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 5 della l. 6 febbraio 1942 n. 426, si riferisce all'ambito amministrativo interno e non a quello dei rapporti intersoggettivi privati, determina l'invalidità e l'inoperatività del contratto medesimo, in relazione al disposto dell'art. 1322 c.c., atteso che esso, ancorché astrattamente lecito per l'ordinamento statale come negozio atipico (nella specie, prima dell'entrata in vigore della l. 23 marzo 1981 n.91 sull'inquadramento della prestazione sportiva a titolo oneroso nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato), resta in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva, riconosciuta dall'ordinamento dello Stato.

Nello stesso senso, e sempre con riferimento alla cessione di contratto dei calciatori, Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, in *Giust. Civ.*, 1994, I, 1230.

⁷ NOIF, art. 95 «Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto»:

- 1 *L'accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore "professionista" devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante l'utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe.*
- 2 *Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società.*
- 3 *(Omissis).*
- 4 *(Omissis).*
- 5 *L'accordo di trasferimento o di cessione del contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di*

La legge 15 dicembre 1986 n. 586 ha recepito nell'ordinamento italiano quanto stabilito dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza

deposito.

- 6 *Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.*
- 7 *La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione di contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.*
- 8 *(Omissis).*
- 9 *(Omissis).*
- 10 *Nel caso di cessione del contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto d'esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.*
- 11 *Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto.*
- 12 *(Omissis).*
- 13 *Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione del contratto; trattengono gli originali di propria pertinenza; ne rimettono le copie alle società contraenti e curano le variazioni di trasferimento. Avverso il procedimento delle Leghe o dei Comitati è ammesso reclamo alla Commissione Tesseramenti entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.*
- 14 *(Omissis).*
- 15 *(Omissis).*

NOIF, Art. 102 «Le cessioni di contratto».

- 1 *Tra le società associate alle Leghe Professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore professionista a condizione che questi vi consenta per iscritto.*
- 2 *La cessione può avvenire a titolo definitivo o temporaneo soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.*
- 3 *Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.*
- 4 *Il Consiglio federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato solo a seguito di accordo diretta fra la società cedente e la società cessionaria.*

NOIF, Art. 103 (le Cessioni temporanee di contratto)

- 1 *La cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista" ha durata pari ad una sola stagione sportiva ed è ammessa, il rinnovo tra le stesse società per la stagione successiva.*
- 2 *A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:*
 - a) *che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;*
 - b) *che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;*

Bosman⁸ ed ha modificato sul punto (art.6) la legge 91/1981. In particolare, essa ha ampliato la libertà contrattuale dell'atleta (e la sua circolazione) con l'eliminazione – a livello sia nazionale che internazionale – dell'obbligo della nuova società di versare un indennizzo alla società titolare del precedente contratto se il nuovo ingaggio è avvenuto dopo la scadenza del precedente.

1.3 La forma ed i moduli predisposti

Dal combinato disposto della legge statale e delle normative federali da essa richiamate, il contratto di cessione in ambito calcistico deve essere attuato con l'adozione ed il completamento degli appositi moduli, predisposti in via unilaterale dalle Leghe professionistiche, e – segnatamente – tre moduli o documenti.

Il primo modulo, denominato *Variazione di tesseramento*, è il documento – trilaterale - che contiene l'accordo di tutti e tre i soggetti interessati al negozio: società *cedente*, società *cessionaria* o acquirente, e calciatore *ceduto*.

Il secondo modulo, denominato *Documento di variazione di tesseramento*, ha invece natura bilaterale in quanto vi partecipano solo le due società sportive, *cedente* e *cessionaria*; il contratto prevede l'ammontare del corrispettivo della cessione, nonché le modalità, i termini, e le condizioni di pagamento del corrispettivo medesimo.

Il terzo documento, anch'esso bilaterale, è costituito dal contratto di prestazione sportiva tra società *cessionaria/acquirente* e calciatore professionista.

La mancanza anche di uno solo dei tre moduli/documenti determina l'inefficacia del contratto di cessione tanto per l'ordinamento statale quanto per quello sportivo.

I moduli contrattuali, che per loro natura hanno forma scritta, devono essere depositati a pena di inefficacia presso la Lega competente che, effettuati i necessari controlli, emana il visto di esecutività. Avverso il diniego è previsto il rimedio del

c) *che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno biennale. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di contro-opzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.*

2bis *La clausola relativa al diritto d'opzione di cui al precedente comma 2 può essere accompagnata da accordo di partecipazione a condizione:*

a) *che tale accordo, redatto nel rispetto dell'art. 102-bis con indicazione del corrispettivo convenuto per il diritto di partecipazione, nonché delle condizioni economiche nell'ipotesi in cui l'accordo di partecipazione venga definito a favore della società cedente, risulti nell'accordo di cessione temporanea;*

b) *che la società cessionaria con diritto d'opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno triennale.*

⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL contro Jean-Marc Bosman e altri*, Raccolta 1995, I-4921.

reclamo all'organo di giustizia federale ad hoc, la *Commissione Tesseramenti*.

Le pattuizioni non risultanti nei moduli contrattuali depositati in Lega sono nulle ed inefficaci e comportano sanzioni disciplinari ed economiche.

La rigidità del meccanismo è finalizzata a non consentire percorsi alternativi per la variazione di tesseramento del calciatore; infatti, il documento, redatto e depositato conformemente alle norme in materia, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore per cessione di contratto.

Pur non rilevando ai fini di questo nostro studio, è dovuto, per completezza espositiva, una digressione sui trasferimenti internazionali che sono disciplinati dal Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori volto ad armonizzare le differenti discipline nazionali e a scongiurare i trasferimenti incontrollati dei calciatori tra società appartenenti a Federazioni nazionali diverse.⁹

La normativa internazionale rileva unicamente in tema di tesseramento ed è caratterizzata dal cosiddetto *Certificato di Trasferimento Internazionale (CTI o transfert)* in assenza del quale il calciatore professionista autorizzato a giocare presso una Società affiliata ad una Federazione nazionale, non può essere tesserato presso una Società affiliata ad un'altra Federazione nazionale. Il CTI è rilasciato dalla Federazione nazionale che il calciatore desidera abbandonare. In caso di rifiuto il calciatore può rivolgersi alla FIFA che può emettere un CTI provvisorio.

1.4 *L'atipicità della cessione di contratto di prestazione sportiva rispetto al modello legale ex art. 1406 c.c.*

È necessario, a questo punto, avviare un'indagine comparativa volta a constatare se la cessione di contratto disciplinata dalle norme federali coincida, o meno, con la figura *tipica*, regolamentata agli artt. 1406 c.c. e seguenti, ovvero se la fattispecie sportiva abbia – al di là del *nomen iuris* – oggetto, causa e forma compatibili con la fattispecie civilistica.

Prima dell'entrata in vigore della legge sul professionismo sportivo (legge 91/1981) la giurisprudenza aveva escluso che il trasferimento di un calciatore fosse giuridicamente inquadrabile nello schema della figura *tipica* (codicistica) di cessione del contratto.

In particolare, a metà degli anni '50, si sostenne che fosse «*erroneo parlare di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. Infatti non è che la società cessionaria subentri alla società cedente nel rapporto contrattuale con il giocatore; ciò presupporrebbe la permanenza in vita dell'originario contratto, mentre invece – avvenuto il trasferimento del giocatore – si instaura tra questo e la società "acquirente" un nuovo rapporto, magari di parziale contenuto diverso dal precedente (specie in ordine all'entità del compenso periodico al giocatore, dei premi partita, ecc.), ma in cui s'inserisce quel diritto della società cessionaria di*

⁹ Il Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori è stato pubblicato in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 1, 2008, 117, ed è disponibile on line sul sito internet www.rdes.it/RDES_1_08_FIFA_CALCIATORI_08.pdf.

ottenere dal giocatore le prestazioni di gioco, diritto senza il cui trasferimento, non avrebbe potuto avere vita il nuovo rapporto contrattuale, sia per impossibilità giuridica (dovendo il calciatore prestare la propria attività a favore di una sola società) sia per impossibilità di fatto (non potendo il giocatore giocare contemporaneamente in due squadre". Si riteneva, infatti, che con il trasferimento di un calciatore si verificasse «il trasferimento di un diritto di obbligazione di un soggetto ad un altro soggetto» e che doveva quindi parlarsi «non di cessione di contratto ma di cessione di un diritto di credito».¹⁰

Tale teoria aveva il conforto di quella parte della dottrina che riteneva la causalità della cessione del credito essere espressione del principio della causalità del negozio traslativo escludendo quindi l'autonomia negoziale e riconducendo la cessione nell'ambito degli stessi contratti traslativi.¹¹

La tesi della cessione di un diritto di credito è, in primo luogo, superata dall'entrata in vigore della legge 91/1981 che, come già accennato, per la prima volta in Italia, ha definito il rapporto che lega il calciatore professionista alla società d'appartenenza come *rapporto di lavoro*, nascente dalla stipulazione di un contratto di prestazione sportiva. In secondo luogo, e in conseguenza della legge 91/1981 e delle delegate NOIF in materia, sostenere una *semplice* cessione di un diritto di credito ex art. 1260 c.c. è riduttivo rispetto alla complessità dell'iter previsto, e comunque la tesi contrasta con il dato letterale che nelle *nuove* norme fa riferimento *tout court* alla *cessione del contratto di prestazione sportiva*.

Proprio questo dato letterale, aggiunto al carattere trilaterale del documento c.d. *Variatione di tesseramento*, ovvero il principale dei tre che, abbiamo visto, essere necessari al perfezionamento del trasferimento del calciatore, hanno fondato e fondano la tesi che attribuisce alla *cessione del contratto di prestazione sportiva* carattere di *tipicità* rispetto allo schema codicistico di cui agli articoli 1406 e seguenti del codice civile.

Il pieno esercizio dell'autodichia dell'ordinamento sportivo ha comportato che negli ultimi vent'anni non sono più pervenute alla cognizione del giudice ordinario controversie sulla questione in esame, ed una conseguente mancanza di pronunce recenti sulla natura della cessione di contratto sportivo.

La discussione si è comunque aperta con riferimento alla materia tributaria e, segnatamente, sulla natura imponibile o meno delle plusvalenze derivanti dalle cessioni dei calciatori.

Con la risoluzione n. 213/E del 19 dicembre 2001 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso avente ad oggetto il «*Trattamento delle plusvalenze realizzate dalle società calcistiche in sede di cessione del contratto di prestazione sportiva dei calciatori*», l'Agenzia delle Entrate sosteneva – contestando un'opposta nota della FIGC del 1° marzo 2001 – che tale cessione configurasse civilisticamente la cessione tipica del codice civile.

A sostegno della sua tesi, la direzione del fisco richiama proprio il tenore

¹⁰ Così Tribunale di Milano, 10 marzo 1955, in *For. Pad.*, 1955, I, 494.

¹¹ R. CICALA, *Il negozio di cessione del contratto*, Napoli, Jovene, 1962, 132.

letterale della l. n. 91/1981 e delle NOIF, ed il fatto che oggetto della cessione era il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta dietro corrispettivo, diritto che è un bene immateriale strumentale ammortizzabile che, ove acquistato e/o ceduto, determina plusvalenze e/o minusvalenze che concorrono a formare la base imponibile.

Di contro, le società sportive destinatarie degli accertamenti fiscali promossi in forza della predetta direttiva, sostenute dalla Lega Nazionale Professionisti, hanno contestato le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate escludendo che la cessione del contratto sportivo appartenga al tipo civilistico di cessione. E ciò coordinando e combinando – come segue – l'evoluzione storica delle norme settoriali con la disciplina generale civilistica.

Abbiamo già ricordato che la disciplina civilistica, in estrema sintesi, esige che il tipico effetto sostitutivo tra soggetto cedente e soggetto cessionario si verifichi solo se l'oggetto dell'obbligazione rimane immutato, e cioè solo se non sopravvengano tra le parti ceduta e cessionaria modificazioni tali da incidere sugli elementi essenziali del contratto trasferito. In tal senso, la dottrina e la consolidata giurisprudenza attribuiscono il carattere di tipicità solo in presenza di modifiche marginali al contratto ceduto.¹²

Se tali (*marginali*) possono considerarsi le modifiche afferenti la retribuzione *fissa*, o i diversi obbiettivi (reti, presenze in gara, ecc.) che incidono sulla retribuzione *variabile*, altrettanto non può certo dirsi per la modifica della durata del contratto che, nella prima stesura delle norme federali delegate dalla l. n. 91/1981, era addirittura vietata.

Ricordiamo infatti (al paragrafo 1.2) che solo con la riforma delle NOIF 1987/88 è stato espressamente consentito alle parti ceduta e cessionaria di modificare la durata del contratto di prestazione sportiva già vigente tra le parti ceduta e cedente, durata che, indubabilmente, è elemento essenziale del contratto di prestazione sportiva, così come di qualunque altro contratto a tempo determinato quale il nostro che tale è per espressa previsione legale (art. 5, l. n. 91/1981).

Il potere delle parti ceduta e cessionaria di modificare tale elemento contrattuale è dirimente per rilevare che la cessione di contratto sportivo non ha ad oggetto (meglio: non trasferisce dalla cedente alla cessionaria) “il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta dietro corrispettivo”, bensì il diritto della società cessionaria “a contrarre” col calciatore in costanza di vincolo con la società cedente, ovvero il “diritto alla risoluzione del precedente contratto”, e che il corrispettivo pagato dalla cessionaria alla cedente costituisce l'indennizzo per aver, quest'ultima, rinunciato alla residua prestazione contrattuale col calciatore.

Alla luce di tali considerazioni è agevole concludere che, al di là del *nomen iuris* della rubrica del vigente art. 102/NOIF identica a quella del previgente art.

¹² La dottrina (D. GRANDI) non ha mancato occasione per rilevare che la *ratio* dell'istituto di cui all'art. 1406 c.c. sia comunemente individuata “nell'eliminare complicate e dispendiose rinnovazioni del contratto”, e che lo schema *tipico* esige che gli elementi essenziali del contratto restino immutati.

53/NOIF, la fattispecie oggi ivi regolata non è, non è più, una cessione di contratto nel senso di cui alla citata disciplina civilistica e non produce più quell'effetto sostitutivo tipico della fattispecie prevista dall'art. 1406 c.c.

Questa interpretazione, sostenuta da illustri tributaristi, sta facendo breccia sui giudici tributari aditi dalle società sportive in sede di ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi dal fisco sulla base della Risoluzione sopra riferita.

1.5 *La clausola risolutiva espressa*

Strettamente connessa alla natura del contratto in oggetto è la dibattuta questione dell'apponibilità al contratto di prestazione sportiva della clausola risolutiva espressa.

Si è già detto che la disciplina del rapporto di lavoro sportivo presenta peculiarità che rendono il lavoro sportivo professionistico una materia speciale, per la quale è stata necessaria la predisposizione di una disciplina, almeno in parte, altrettanto speciale.

La l. n. 91/1981 non esaurisce, però, la regolamentazione del rapporto di lavoro sportivo, dovendosi ritenere, in linea con la prevalente dottrina, che ad esso siano applicabili tutte le norme del codice civile e della legislazione del lavoro che non siano incompatibili con le peculiarità della fattispecie.

Anche per la clausola risolutiva espressa, si dovrà – quindi – valutare tale compatibilità partendo dal tratto caratterizzante del lavoro sportivo che è, come abbiamo già evidenziato, la previsione di un termine di durata del contratto.

Ricordiamo, infatti, che la legge sul lavoro sportivo, ponendosi in antitesi con la tradizionale posizione di sfavore del legislatore italiano nei confronti del rapporto di lavoro a tempo determinato, ha consentito, e consente – all'art. 5 – che il contratto di lavoro subordinato dello sportivo professionista contenga l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni.

Ciò premesso, possiamo procedere con la disamina della normativa codicistica vigente in materia.

L'art. 1456 c.c. consente che «i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva».

La clausola risolutiva espressa rientra nei cosiddetti elementi accidentali del contratto, ovvero quegli elementi non essenziali attraverso i quali le parti ampliano il contenuto del loro accordo, e si inserisce nel più ampio quadro della cessazione dei rapporti contrattuali; in particolare nella regolamentazione della risoluzione per inadempimento, costituendo essa una deroga di carattere negoziale ai principi generali in materia.

Essa consiste infatti in una pattuizione contrattuale nella quale vengono indicate una o più obbligazioni alle quali le parti conferiscono una particolare

rilevanza, con la conseguenza che qualora anche una soltanto delle predette obbligazioni non venga adempiuta secondo le modalità stabilite, la parte non inadempiente avrà la facoltà di porre termine al rapporto con effetto immediato, manifestando la propria volontà di volersi avvalere della clausola.

La regolamentazione generale sin qui esposta va, tuttavia, armonizzata con la disciplina sportiva la quale – talvolta – prevede deroghe in ragione della specificità dell'attività svolta.

Non appare superfluo sottolineare che a fondamento della conclusione del contratto di lavoro sportivo vi è l'accordo, cioè il consenso tra le parti, anche se, come avviene con riferimento a qualsiasi contratto di lavoro subordinato, lo scambio tra proposta e accettazione è più teorico che pratico. Si tratta di un contratto tipicamente non paritario, da cui deriva un'esigenza di tutela della parte debole¹³ la quale fa sì che il consenso delle parti finisca per avere ad oggetto non il contenuto del contratto ma la stipulazione dello stesso, alle condizioni determinate a livello collettivo, rispetto alle quali potrebbero essere previste soltanto clausole di miglior favore per il lavoratore. Ebbene, anche con riferimento al contratto di lavoro sportivo si riscontrano analoghe limitazioni alla libertà contrattuale, in quanto l'art. 4, co. 1 della l. n. 91/1981 stabilisce espressamente che il contratto tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni debba essere stipulato sulla base del contratto-tipo, predisposto conformemente all'accordo collettivo che ogni tre anni deve essere stipulato dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

Sul punto è indispensabile notare che gli accordi collettivi tra Lega Nazionale Professionisti e associazioni di categoria nonché gli allegati contratto-tipo nulla dispongono in materia. In ragione delle argomentazioni sopra esposte, riteniamo ipotizzabile l'applicazione dell'istituto della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. al fine di far fronte alle esigenze contrattuali delle Società nonché dei lavoratori sportivi.

2. *L'accordo di partecipazione*

La regolamentazione dell'istituto in esame è affidata unicamente alla normativa federale, art. 102/bis delle NOIF,¹⁴ in quanto non vi è alcun testo legislativo statale

¹³ Parte debole che può essere – ed anche questa è un'evidente peculiarità della materia sportiva – caso per caso il calciatore/lavoratore (nella maggioranza dei casi dei calciatori “normalmente” talentuosi) od anche la società sportiva/datore di lavoro (nel caso dei campioni che tutte le società vorrebbero ingaggiare per assicurarsi i migliori risultati sportivi possibili).

¹⁴ NOIF, art. 102/bis (Diritto di partecipazione)

- 1 *Una società, che ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto di cessione definitiva di contratto, può contemporaneamente stipulare un accordo con la società cedente, che preveda un diritto di partecipazione di quest'ultima, in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto.*
- 2 *Il contratto economico tra le società cessionaria ed il calciatore deve avere la durata minima di anni due.*

che disciplini tale diritto di partecipazione.¹⁵

La citata norma federale consente alle società cedente e cessionaria la possibilità di concludere, nel contesto giuridico-pratico di una cessione di contratto sportivo, un ulteriore accordo tra loro in forza del quale la società cessionaria, contro un corrispettivo, attribuisce a quella cedente, il diritto di partecipare a quelli che sono letteralmente definiti gli «effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto».

L'accordo in questione si perfeziona attraverso la stipulazione di un apposito modulo federale, da depositare presso la Lega competente nel rispetto di una serie di prescrizioni, formali e sostanziali, specificate dallo stesso art. 102/bis delle NOIF.

-
- 3 *L'accordo di partecipazione deve essere a pena di nullità:*
- a) *redatto per iscritto, su apposito modulo predisposto dalle Leghe ed approvato dal Consiglio Federale*
 - b) *sottoscritto dalle Società interessate e dal calciatore e contenere l'indicazione delle condizioni economiche nell'ipotesi in cui l'accordo di partecipazione venga definito in favore della società cedente;*
 - c) *depositato presso la Lega o le Leghe competenti entro 5 giorni dalla sottoscrizione, insieme al contratto di cessione.*
- 4 *L'accordo di partecipazione ha durata di un anno e deve essere risolto, nelle forme e nei modi previsti nell'apposito modulo, nei termini di tempo fissati annualmente dal Consiglio Federale. Le società possono tuttavia risolvere consensualmente ed anticipatamente l'accordo di partecipazione durante il periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale attraverso la compilazione del modulo predisposto dalle Leghe. La risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione deve avvenire con il consenso del calciatore risultante dalla sottoscrizione di tale modulo.*
- 5 *Con il consenso delle due società interessate e del calciatore, risultante da atto scritto depositato presso la Lega o le Leghe competenti nei termini regolamentari, l'accordo di partecipazione può essere rinnovato, a condizione che il contratto economico tra società e calciatore abbia scadenza successiva alla scadenza del rinnovo dell'accordo di partecipazione.*
- 6 *La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, risolvere consensualmente il contratto con il calciatore. Gli atti relativi devono essere sottoscritti oltre che dal calciatore, anche dalla società titolare del diritto di partecipazione per rinuncia allo stesso.*
- 7 *La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari e con il consenso del calciatore, cedere a titolo temporaneo il contratto con il calciatore alla società partecipante.*
- 8 *La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, con il consenso della società partecipante e del calciatore, cedere a titolo temporaneo per una stagione sportiva il rapporto contrattuale con il calciatore ad altra società purché a titolo gratuito.*
- 9 *La società titolare del diritto di partecipazione può cedere ad una terza società, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per la cessione del contratto, la propria quota di partecipazione. Tali atti, devono essere redatti, a pena di nullità, sui moduli predisposti dalle Leghe e controfirmati dalla società titolare del tesseramento e del calciatore per accettazione.*

(Abrogato).

¹⁵ Il diritto di partecipazione rappresenta una peculiarità del sistema calcistico italiano infatti, al giorno d'oggi, non esiste il corrispettivo internazionale dell'istituto in questione.

Prima di entrare nel merito della qualificazione giuridica del negozio in esame (invero complicata dal carattere di apparente atipicità e complessità del medesimo), giova effettuare un excursus del citato art. 102/bis per rilevarne le peculiarità.

2.1 Peculiarità

La prima peculiarità è quella relativa al fatto che l'*Accordo di partecipazione* presupponga necessariamente la *cessione del contratto sportivo*: più precisamente, la società cedente, attraverso tale accordo, entra al 50%, nel rapporto contrattuale intercorrente fra il calciatore ceduto e la società cessionaria acquistando la metà dei *diritti*.

Altra caratteristica è il fatto che il conferimento di tale posizione giuridica attiva (la *partecipazione ai diritti*) sia, di regola, a titolo oneroso.

La terza peculiarità sta nel fatto che mentre le due società convengono tra loro una cessione a titolo definitivo del contratto sportivo del calciatore professionista, attraverso l'*Accordo di partecipazione*, in realtà, esse non realizzano, una vera e propria cessione a titolo definitivo: la società cedente – infatti – resta titolare del 50% dei *diritti* e ha la possibilità di riscattare l'altro 50% decorsa la durata dell'accordo economico, mentre la società cessionaria ha diritto a tesserare il calciatore e – quindi – a usufruire, a titolo temporaneo ma esclusivamente, delle sue prestazioni atletiche ed agonistiche.

Peculiare è anche il fatto che società cessionaria e calciatore ceduto debbano stipulare un contratto di lavoro non inferiore a due anni, mentre la durata dell'*Accordo di partecipazione* è annuale. Più dettagliatamente, alla scadenza del termine annuale, la compartecipazione deve essere – obbligatoriamente – risolta a favore di una delle due società partecipanti secondo forme e modalità già fissate nell'apposito modulo (quello in cui si è perfezionato l'accordo) e nei termini fissati annualmente dalla federazione.¹⁶

L'*Accordo di partecipazione* può essere rinnovato, con il concorso delle volontà delle due società e del calciatore risultante da un atto depositato nei termini federali presso la Lega competente, ma a condizione che il contratto di prestazione sportiva tra la società cessionaria ed il calciatore abbia scadenza successiva alla scadenza del rinnovo.

Peculiare è anche la possibilità di risolvere l'accordo prima della sua scadenza naturale, sempre con il consenso delle tre parti interessate: le due società, ed il calciatore.

Cogliamo l'occasione per rilevare come il consenso del calciatore assurga ad elemento costitutivo dell'intera fattispecie in esame, laddove senza di esso la società cessionaria non può raggiungere alcun tipo di accordo con la cedente, tantomeno quello sulla partecipazione ai *diritti*.

¹⁶ In difetto di un accordo sulla risoluzione della *partecipazione* le due società dovranno depositare, presso la Lega competente, un'offerta in busta chiusa ed il rapporto sarà definito sulla base dell'offerta più elevata.

È, infine, peculiare il fatto che solo la società cedente possa essere beneficiaria dell'attribuzione della quota di *diritti*, anche se – poi – è previsto (art.102, co. 9) che essa possa cederla, nei termini fissati dalla federazione per le cessioni di contratto, ad una società terza.

A completamento delle caratteristiche dell'istituto in esame, si evidenzia che la società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, cedere – ma solo a titolo temporaneo – il contratto sportivo sia all'altra società partecipante i *diritti* (co. 7), sia ad una società terza (co. 8): la cessione all'altra partecipante può essere anche onerosa e necessita del consenso del calciatore; la cessione alla società può essere solo gratuita e necessita del consenso del calciatore e dell'altra società partecipante i *diritti*.

2.2 La qualificazione giuridica

Tornando al merito della qualificazione giuridica, ed alla luce delle peculiarità testè illustrate, rileviamo che l'*Accordo di partecipazione* è un negozio trilaterale, presuppone – come *condicio iuris* indefettibile – la cessione del contratto di prestazione sportiva ed ha una durata limitata nel tempo tesa a favorire la certezza delle posizioni giuridiche.

Il richiamo letterale contenuto nell'art. 102bis, co. 9 delle NOIF (si veda la nota n. 10), ma prima di esso l'indefettibilità della *condicio iuris* di cui si è appena detto, ci consente di ritenere che l'istituto in oggetto costituisca un vero e proprio negozio di *cessione del contratto sportivo*, ancorché abbia ad oggetto la quota di metà dell'intero complesso di diritti ed obblighi correnti tra società sportiva e calciatore.

Per effetto di tale accordo il calciatore viene sottoposto alle dipendenze della società cessionaria (dell'originario negozio di cessione, ma, si badi bene, cedente della quota di partecipazione) per almeno due anni, ma contestualmente manifesta anche la sua disponibilità a vincolarsi alla società cedente (cessionaria della quota di partecipazione) alla scadenza del precedente rapporto, ovvero alla definizione dell'accordo economico in questione.

Gli accordi di partecipazione sono particolarmente ricorrenti nell'esperienza calcistica quotidiana. La ragione non è tanto quella di valorizzare i giovani promettenti “mettendoli” a disposizione di una compagine minore o di una compagine nella quale hanno comunque maggiori possibilità di formarsi (finalità – questa – che è più tipica dell'istituto della cessione temporanea di contratto, che sarà oggetto di esame nel prossimo, ultimo, paragrafo), ma quella, da parte del club cedente, di “liberarsi”, seppur temporaneamente, di un calciatore che non rientra nei piani societari del momento, conservando la possibilità di “riacquistarlo” alla scadenza dell'accordo di partecipazione, ovvero quella – che può essere addirittura comune alle due società – di minimizzare il rischio della mancata valorizzazione del calciatore.

Per tale ragione, al momento della cessione del contratto di prestazione

sportiva, la società cedente si riserva, dietro sacrificio economico, la possibilità di reintegrare lo sportivo ceduto, dandogli, al contempo, l'opportunità di giocare con una potenziale continuità, e di accrescere il proprio valore sportivo e – quindi – economico-commerciale. D'altro canto, il club cessionario e concedente della quota di partecipazione, dietro un sensibile sconto sul corrispettivo della cessione, ottiene il diritto di tesserare immediatamente il calciatore professionista, rinviando ad un momento successivo, la possibilità di acquisire definitivamente e stabilmente le sue prestazioni.

3. *La cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva*

La cessione temporanea di un contratto di prestazione sportiva di un calciatore, così come quella definitiva, determina l'estinzione dell'originario rapporto di lavoro vigente con la società cedente al quale se ne sostituisce uno nuovo e distinto con la società cessionaria.

La finalità dell'istituto, altrimenti noto come «prestito», è – come abbiamo già accennato – quella di valorizzare la formazione dei giovani promettenti che, per eccesso di numero, non hanno spazi di impiego nel club di provenienza, “mettendoli” a disposizione di una società che consenta loro un impiego formativo più costante.

La cessione temporanea, così come l'accordo di partecipazione, è prevista e regolamentata unicamente dalle carte federali, segnatamente all'art. 103 delle NOIF (si veda la nota n. 11) secondo i seguenti tratti salienti.

Innanzitutto, l'accordo deve avere una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti, ed una massima pari ad una stagione sportiva.

Nell'accordo, poi, possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria, determinato con criteri analiticamente definiti, e da erogare – attraverso la Lega competente – nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Nell'accordo può essere, altresì, inserito il diritto di opzione a favore della società cessionaria per trasformare la cessione temporanea in definitiva. Detto diritto d'opzione è però subordinato al verificarsi di alcune condizioni: (i) che risulti nell'accordo di cessione temporanea nel quale deve essere indicato il corrispettivo convenuto; (ii) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; (iii) che la società cessionaria titolare del diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno biennale. La clausola che concede il diritto di opzione deve, a pena di nullità, contenere l'espressa dichiarazione dal calciatore di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Può essere previsto, in uno e nello stesso accordo, anche un eventuale diritto di contro-opzione in favore della società cedente; anche in questo caso deve essere precisato il corrispettivo.

La clausola relativa al diritto di opzione può essere accompagnata dall'accordo di partecipazione. Anche in questo caso è necessario il soddisfacimento di determinate condizioni: (i) che sia redatto nel rispetto dell'art. 102bis delle NOIF con indicazione sia del corrispettivo, sia delle condizioni economiche per l'ipotesi in cui la partecipazione sia definita a favore della società cedente; (ii) che risulti nell'accordo di cessione temporanea; (iii) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno triennale.

Per ridurre il numero eccessivo dei prestiti, è stabilito che le Leghe possano limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto, nonché disciplinare le modalità d'impiego ed i limiti di età.

La disciplina della risoluzione degli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti prevede che questi possano essere risolti con il deposito di un apposito modulo presso la Lega alla quale appartiene la società nella quale il calciatore rientra; nel modulo deve apparire il consenso delle due società e quello del calciatore.

Quanto, da ultimo, alla configurazione giuridica della cessione temporanea, vanno rilevati numerosi tentativi tesi a ricondurla ad istituti giuridici già previsti dall'ordinamento statale, ma tutti sterili di risultati convincenti.

Tra i recenti casi segnaliamo quello che riteneva configurabile e quindi applicabile alla cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva l'istituto del "distacco" disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs n. 276 del 10 settembre 2003 per il quale è sufficiente: (i) la temporaneità di esso (che può non coincidere con una precisa data di scadenza, ma durare pressoché indeterminatamente finché dura l'interesse del distaccante;¹⁷ (ii) la sussistenza dell'"interesse" del distaccante ad allocare il suo dipendente presso l'azienda distaccataria, collegata o meno al distaccante. E a proposito di tale "interesse" la giurisprudenza precisava che dovesse essere non generico o soggettivo ma specifico (o tecnico) ed oggettivo, cioè a dire doveva sussistere «*uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso*».¹⁸

I due istituti sembrano – *prima facie* – assimilabili, ma così non è.

La cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva non è riconducibile alla disciplina prevista per il "distacco" per molteplici motivi.

¹⁷ Così Cass., 8 febbraio 1985, n. 1013, in *Mass. Giur. Lav.* 1985, 153., secondo cui: «*la fattispecie del comando o distacco del lavoratore non è necessariamente caratterizzata dalla brevità, o comunque dalla temporaneità dell'applicazione del dipendente presso il terzo, potendo questa durare, indipendentemente dalla sua minore o maggiore lunghezza, finché permanga l'interesse del datore di lavoro distaccante a mantenere la situazione di distacco, e conseguentemente anche fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ove l'interesse predetto si sia realmente protratto sino a tale data*». Nello stesso senso, Cass., 13 giugno 1995 n. 6657, in *Not. Giur. Lav.* 1995, 675; Cass. 26 maggio 1993 n. 5907, in *Dir. Prat. Lav.* 1993, 2216.

¹⁸ Così Cass., 7 giugno 2000 n. 7743, in *Not. Giur. Lav.*, 2000, 769.

Va, innanzitutto, evidenziato che mentre nell'ipotesi del "distacco" non si richiede il *placet* del lavoratore, nella fattispecie prevista dall'art. 103/NOIF è invece espressamente richiesto il consenso del calciatore.

Ulteriori difformità possono essere colte dalla rilettura della citata norma statale la quale, al primo comma, stabilisce che «l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio *interesse*, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa». È agevole rilevare come la normativa federale non accenni minimamente a quell'*interesse* che spinge il datore di lavoro ad operare il "distacco", e che – invece – è requisito necessario per la normativa statale.

Ma vi è di più. Il comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che «in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore». Non è superfluo chiarire, al riguardo, che la disciplina federale prevede in capo alla nuova società, e non alla società cedente, gli obblighi economici e normativi. La motivazione della diversa regolamentazione è rintracciabile nel fatto che in materia di distacco continua a produrre effetti il contratto con il precedente datore di lavoro; in campo calcistico, invece, si assiste ad una stipula *ex novo* la quale può contenere anche condizioni contrattuali differenti e che, di conseguenza, esonera la società cedente da qualsiasi tipo di responsabilità.

La conferma del fatto che nella cessione temporanea del contratto calcistico, contrariamente a quanto accade nel distacco di cui al D.Lgs. 276/2003, non resta in vigore il precedente contratto, può essere rilevata nell'Accordo Collettivo corrente tra la Lega Nazionale Professionisti e l'Associazione Italiana Calciatori¹⁹ che, condiziona il «ripristino» del contratto tra la società già cedente e ed il già calciatore ceduto al pagamento delle retribuzioni insolute da parte della società cessionaria.

Sulla cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva, riteniamo la validità delle medesime considerazioni già fatte per la cessione definitiva (par.1.3), e che – quindi – anche per il *prestito* deve concludersi per una definizione di assoluta atipicità rispetto allo schema civilistico.

Infine, per ragioni di completezza, occorre ricordare che in sede internazionale i prestiti sono considerati al pari delle cessioni definitive (art. 10 del *Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori*), e ad essi si applicano tutte le regole stabilite per queste ultime: forma scritta *ad substantiam*, sottoscrizione delle due società e del calciatore, rilascio del CTI. Relativamente alla durata, la FIFA impone unicamente un termine minimo costituito dal tempo

¹⁹ Accordo Collettivo LNP/AIC, art. 13.7 «Nel caso di calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra Società cedente ed il calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega di appartenenza, all'integrale pagamento in favore del calciatore, salvo regresso ed entro il termine di decadenza di venti giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui all'art. 13.3».

intercorrente fra due periodi di tesseramento.

Bibliografia

- F. C. ARRESI, *La cessione del contratto*, Giuffrè, Milano, 1950.
M. BIANCA, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 1984.
R. CICALA, *Il negozio di cessione del contratto*, Napoli, Jovene, 1962.
R. CLARIZIA, *La cessione del contratto*, Giuffrè, Milano, 1991.